



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

Allegato B

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO PASTORALE E AGRITURITICO MALGA TASSULLA E MALGA NANA.

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente Disciplinare tecnico – economico per la gestione delle malghe trentine” fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – del contratto di concessione della malga denominata “MALGA TASSULLA E MALGA NANA” di proprietà delle frazioni di Tassullo e Nanno.

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La superficie pascolabile, la cui consistenza è descritta in allegato, è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

Prog.	Comune catastale	Numero particella fondiaria	Subalterno
1	Tassullo III	1	
2	Tassullo III	2	
3	Tassullo II	36	
4	Cles	4274	

Malga Tassulla: ha 100,99 da destinare a pascolo idoneo per capi bovini;

Malga Nana: ha 120,80 di pascolo idoneo per capi bovini.

L'area a pascolo nudo è assai significativa ed è prevalentemente in posizione orografica pianeggiante; la maggior parte del pascolo si trova in area Parco, salvo la zona a valle in C.C. Tassullo III della Malga Tassulla e le zone boscate e a maggiore pendenza in C.C. Cles della Malga Nana. Peraltro, per quanto attiene il pascolo della Malga Nana, una porzione ulteriore (nella zona a maggiore pendenza a Sud del Piano de la Nana) potrebbe essere eventualmente utilizzata per capi di minor taglia (capre, pecore etc.).

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Presso la malga è possibile

X trasformare il latte prodotto;

X svolgere attività agrituristiche.



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

Art. 3 Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di (evidenziare una sola delle categorie)

X Vacche in lattazione

X Bovini in allevamento/asciutta

- ☐ Bovini da ingrasso
- ☐ Capre da latte
- ☐ Ovicapri da allevamento/carne
- ☐ Equini

Art. 4 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e potrà di regola iniziare il 1° giugno d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Il periodo di monticazione non può essere inferiore a 70 giorni. La durata massima è stabilita ai sensi dell'art. 14 del DPP 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11), che ammette l'esercizio del pascolo dal 15 maggio al 30 settembre per i pascoli posti a quota inferiore o uguale a 1.300 metri e dal 1 giugno al 30 settembre per i pascoli posti a quota superiore a 1.300 metri.

Art. 5 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame, tenuto conto delle indicazioni del Piano di assestamento silvo-pastorale, è compreso tra un minimo di 150 e un massimo di 211 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- ☐ Vacca da latte = 1 UBA
- ☐ Bovino sopra i 2 anni = 1 UBA
- ☐ Bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA
- ☐ Bovino sotto i 6 mesi = 0,25 UBA
- ☐ Equino sopra 1 anno = 1 UBA
- ☐ Equino sotto 1 anno = 0,6 UBA
- ☐ Pecora = 0,15 UBA
- ☐ Capra = 0,15 UBA

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affidatario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico. L'Amministrazione comunale si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo o massimo di UBA previsti dal presente articolo, salva la tolleranza, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla rescissione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata l'affidatario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di bovini in allevamento/asciutta.

Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti:

- obbligo di tenere un minimo di n. 20 di capi di vacche da latte in lattazione al pascolo presso la malga nella stagione estiva.

L'affidatario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

La presenza degli animali dovrà avvenire, comunque, nel pieno rispetto nelle norme del Parco Naturale Adamello-Brenta.

Art. 7 Condizioni igienico – sanitarie

L'affidatario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Per la trasformazione del latte in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

La stalla dovrà essere mantenuta sempre pulita con operazioni giornaliere di lavaggio con idranti appositamente predisposti. Il conduttore dovrà provvedere a ripulire la concimaia della stalla al termine della stagione monticatoria. L'attività di alpeggio non dovrà interferire negativamente con la gestione dell'attività agrituristica, evitando lo stazionamento degli animali nelle strette pertinenze dell'edificio. Gli animali dovranno essere provvisti dei certificati sanitari prescritte dall'Autorità veterinaria

Art. 8 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico dell'affidatario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. All'affidatario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

L'azienda si prende l'onere di mantenere pulite le canalette di scolo delle acque piovane della strada, dal divieto del "Lac dei Dorigiati" fino alla malga, nonché di mettere a disposizione del bivacco Pinamonti un idoneo quantitativo di legna sulla base del suo utilizzo.

La sostituzione delle gomme e delle guaine della sala di mungitura e dei gruppi di mungitura si considerano a carico del conduttore della malga, riconoscendone la loro usura come ordinaria e derivante dal normale utilizzo della sala.

Il conduttore dovrà curare la manutenzione degli spazi esterni di Baita Nana e Malga Nana (sfalcio erba all'interno della recinzione, manutenzione della recinzione stessa quando necessario e idoneo approvvigionamento di legna).

La Malga Tassulla è dotata di un impianto di depurazione dei reflui costituito da un degrassatore e da un impianto a sedimentazione meccanica di tipo Imhoff. Ai sensi dell'art. 11 del Decreto del presidente della provincia 28 marzo 2018, n. 2 77/Leg, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

presente contratto il conduttore comunica l'avvenuto cambio di titolarità alla struttura competente (Settore Autorizzazioni e controlli) che provvede ad aggiornare l'AUT per lo scarico in sottosuolo delle acque reflue entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il Conduttore è tenuto, altresì, al rispetto di quanto prescritto nell'AUT rilasciata in merito alla manutenzione e pulizia dell'impianto. A tal fine dovrà depositare presso il Comune i formulari relativi alla pulizia e all'asporto dei fanghi entro 15 giorni dalla loro effettuazione.

La Malga Tassulla è dotata di un impianto fotovoltaico a servizio della cascina, la cui manutenzione ordinaria resta a carico del conduttore. In particolare il conduttore dovrà assicurare il corretto utilizzo dell'impianto e il corretto trasferimento delle batterie in luogo adatto nel periodo invernale, ove effettuare la necessaria manutenzione e assicurare che siano conservate in condizioni ambientali adatte a preservarne la funzionalità.

La Malga Tassulla è dotata di un proprio impianto di approvvigionamento idrico, non allacciato all'acquedotto comunale. Resta, pertanto, a carico del conduttore la manutenzione degli impianti e delle vasche di accumulo dell'acqua, nonché l'analisi periodica dell'acqua.

Art. 9 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo di vigenza del contratto, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che l'affidatario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo. L'affidatario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e l'affidatario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga, da eseguirsi, in "conto affitto", direttamente dall'affidatario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna.

I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone contrattuale. Qualora non vi provveda l'affidatario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 27.

Art. 10 Oneri generali a carico dell'affidatario

Durante la gestione della malga, l'affidatario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

L'affidatario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 11 Oneri particolari dell'affidatario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga l'affidatario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) anche nel caso di malghe non gravate da uso civico, oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- b) nell'ipotesi in cui il conduttore non sia il proprietario degli animali in alpeggio, dovrà dare priorità agli animali di provenienza del bacino zootecnico del Comune di Ville d'Anaunia e di



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

quelli di allevatori iscritti all'albo degli imprenditori agricoli che esercitano tale attività come principale;

- c) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- d) i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- e) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- f) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- g) In caso di carenza idrica, il conduttore dovrà avere a disposizione la trattrice con relativo rimorchio per il trasporto in malga di cisterne d'acqua per il rifornimento della vasca di accumulo. Le cisterne potranno essere richieste in prestito per il trasbordo al Comune di Ville d'Anaunia.
- h) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, l'affidatario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.
- i) accettare eventuali limitazioni a fasce orarie del transito veicolare sulla strada di accesso agli edifici di malga Tassulla.
- j) prendere atto che l'Amministrazione comunale non si accolla alcun impegno relativamente allo sgombero neve sulla strada.

Art. 12 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con l'affidatario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 13 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione l'affidatario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 14 Durata dell'affidamento



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

La durata della concessione viene fissata in **anni 3 (tre)**, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con inizio il primo aprile e termine il dieci novembre di ciascun anno. Alla scadenza dei primi tre anni, il Comune ha la facoltà di **rinnovare la presente concessione per ulteriori 2 (due) anni**. L'eventuale rinnovo deve essere stipulato in forma scritta.

Si specifica che l'ultimo anno di concessione si intende conclusi con la riconsegna dell'immobile che avverrà contestualmente al verbale di scarico alla fine della stagione di monticazione. Nulla sarà dovuto al conduttore per la riconsegna anticipata dell'immobile.

Art. 15 Divieto di subaffidamento

È espressamente vietato il subaffidamento ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto, salvo quanto previsto per l'attività pascoliva degli ovicaprini.

Art. 16 Garanzia/Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede all'affidatario un deposito cauzionale infruttifero o una garanzia costituita nelle modalità di cui all'art. 10 del bando di gara, pari ad un'annualità di canone offerto, e quindi ad euro _____ (_____/00), per danni alle strutture affidate in gestione, per danni a terzi quale garanzia della corretta osservanza delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza, delle prescrizioni contenute nel contratto e nell'avviso d'asta e per il mancato pagamento del canone, nonché per il rimborso delle somme che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere per fatto imputabile al conduttore a causa di inadempimento o cattivo svolgimento delle attività commerciali e rurali.

Alla somma sopra indicata dovrà essere aggiunta un'ulteriore somma pari al valore delle migliorie proposte dall'offerente e finalizzate al miglioramento della malga, così come indicate e valorizzate nell'offerta tecnica.

La garanzia verrà svincolata, da parte dell'Amministrazione comunale, allo scadere del contratto o comunque al termine della gestione, previa verifica dello stato di conservazione ed efficienza delle strutture, compreso il ripristino in base al normale deperimento d'uso del bene immobile occorso nel periodo di durata della gestione.

Resta salvo per l'Amministrazione comunale l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia diventasse insufficiente.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Art. 17 Canone d'affidamento derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto:

- ☐ delle caratteristiche del pascolo
- ☐ del periodo di monticazione
- ☐ dello stato dei fabbricati
- ☐ della presenza di servizi
- ☐ della comodità di accesso alla malga stessa
- ☐ del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo, stabilito in € al netto di IVA, deve essere corrisposto entro il 30 giugno di ogni anno.



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

Art. 18 Canone aggiuntivo per l'attività agrituristica

Il canone per lo svolgimento di attività agrituristica è stabilito in euro.....al netto di iva e deve essere corrisposto entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 18bis Disposizioni comuni per il pagamento del canone

I canoni previsti dagli artt. 17 e 18 dovranno essere sommati e pagati congiuntamente e sono entrambi ugualmente dovuti per ogni anno di affidamento. Il canone complessivo è quindi pari ad euro _____ di cui euro per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga ed europer l'esercizio dell'attività agrituristica

In caso di ritardato pagamento l'importo del canone è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento. Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto e inviata all'indirizzo PEC comunicato al Comune di Ville d'Anaunia, con la quale si richiama il pagamento dovuto. Decorso il termine fissato dall'intimazione di pagamento gli interessi legali saranno calcolati dalla data di ricezione dell'intimazione di pagamento.

Art. 19 Canone per utilizzi diversi

Non sono fissati ulteriori canoni aggiuntivi

TITOLO III ASPETTI TECNICI

Art. 20 Generalità

L'affidatario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 – Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

Il Conduttore dovrà:

- organizzare razionalmente il pascolo della cotica erbosa tramite la rotazione in settori ristretti (in turnazione), al fine di evitare danneggiamenti al coticco erboso;
- eseguire annualmente la manutenzione e il miglioramento delle aree pascolive tramite il decespugliamento degli arbusti, contenimento delle piante infestanti e lo sfalcio delle piante erbacee rifiutate dai bovini (obbligo sfalcio annuale della Genziana presente sul pascolo);
- sfalciare almeno una volta all'anno, prima della fioritura delle erbe infestanti, l'erba sul pascolo e sul terreno destinato prevalentemente ad area ricreativa, poco compatibile con l'esercizio del pascolo;
- per una corretta gestione dell'alpeggio, seguire le indicazioni della Stazione Forestale in merito alla consegna del pascolo, che stabilisce la data di inizio e fine del periodo di monticazione;
- il conduttore dovrà adoperarsi affinché gli animali monticati vengano custoditi ed allevati secondo le buone norme dell'alpeggio, in accordo con i rispettivi proprietari.
- svolgere l'attività lattiero-caseario di lavorazione del latte presso il caseificio di malga Tassulla, per almeno la quota parte del latte prodotto dai minimi 20 capi di bovine in lattazione che dovranno essere alpeggiati;



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

- promuovere e somministrare prodotti eno-gastronomici tipici e trasformati in Val di Non ed in Trentino.
- Le strutture Malga Tassulla, Bait del Pegorar, Malga Nana e Bait de le Manze vanno protette con filo pastore e dovrà essere effettuato regolarmente lo sfalcio delle aree all'interno del filo medesimo.

Art. 21 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba.

Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;

- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura dell'affidatario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 22 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 23 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.
- c) Su indicazione del personale comunale e/o forestale si dovrà procedere al contenimento della Genziana Lutea.

Art. 24 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) non è ammesso l'uso di concimi minerali;



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 25 Commissione dell'Ente proprietario

Il Consiglio dell'Ente proprietario nomina una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della Malga, di cui fa parte un funzionario dell'Ufficio agricolo periferico competente per territorio.

La Commissione, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affidamento e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

La Commissione ha il compito di riferire annualmente al Consiglio dell'Ente proprietario il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta il Consiglio stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

La Commissione può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 28.

Tale Commissione è stata nominata dalla Giunta comunale di Ville d'Anaunia con deliberazione n. 211 dd. 03/12/2020.

Art. 26 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza dell'affidamento, la proprietà, rappresentata dalla Commissione di cui all'art. 25, in contraddittorio con l'affidatario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza dell'affidamento, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore dell'affidatario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che l'affidatario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con l'affidatario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 27 Inadempienze e penalità

L'affidatario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 4 Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 5 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00
art. 8 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 21 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 23 Contenimento della flora infestante	rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	mancato minimo € 200,00 per ogni inadempienza

- Al di fuori dei casi sopra elencati tutte le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal contratto e dal presente disciplinare, comporteranno l'applicazione della penalità di euro 200,00. con la sola formalità della contestazione degli addebiti da parte del Segretario comunale mediante comunicazione al conduttore a mezzo pec;

- per le inadempienze gravi, ed in caso di recidiva, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta, ovvero il ricorso a quanto previsto dall'art. 14 del contratto.

Art. 28 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che l'affidatario eserciti il contratto in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto, l'Amministrazione concedente diffiderà con PEC il medesimo affidatario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di affidamento nonché alla richiesta all'affidatario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 25, lo stato di manutenzione dei beni oggetto dell'affidamento e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali il contratto è stato stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

L'affidatario ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione, inoltrata con PEC, con preavviso 6 mesi dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene affidato.

Art. 29 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 28, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subaffidamento non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.
- cessazione anticipata dell'attività per causa dipendente dall'affidatario, ferma restando la possibilità per il Comune di riassegnare il compendio.

Ville d'Anaunia,

PER IL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA IL CONDUTTORE
Il Sindaco

L'UFFICIALE ROGANTE
Segretario Comunale

I RAPPRESENTANTI SINDACALI